

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:

18i

del:

2016-02-08

autore:

Dr. Peter Winkler
Dr. Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Visto di conformità per crediti IVA superiori ad Euro 15.000,00

Come noto¹, presupposto essenziale al fine di poter utilizzare in compensazione “orizzontale” nel modello F24 il credito annuale IVA per un importo superiore ad Euro 15.000², è che il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA sia stato preventivamente certificato da un soggetto abilitato³.

Come avevamo riportato l'anno passato⁴, con il Decreto Semplificazioni⁵ è stato modificato l'articolo 38-bis della Legge-IVA, prevedendo la necessità di apporre il visto di conformità anche per il **rimborso** del credito IVA di importo superiore a Euro 15.000, qualora non si voglia prestare alcuna garanzia (Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o titoli di stato)⁶. Per i soggetti considerati “a rischio” (attività iniziata da meno di due anni, fatta eccezione per le imprese start-up innovative, oppure in caso di cessione di attività o qualora nei due anni antecedenti l'istanza di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi) è in ogni caso richiesta la garanzia.

1 Rilascio del visto di conformità

1.1 Presupposto formale

Il presupposto per il rilascio del visto di conformità è che il soggetto a ciò abilitato abbia predisposto la dichiarazione annuale IVA ed abbia effettuato i prescritti controlli formali inerenti il credito annuale IVA⁷. Con la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA il soggetto abilitato attesta di aver effettuato il controllo formale del credito annuale IVA.

1.2 Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

- dottori commercialisti ed esperti contabili; i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese;

1 Vedasi nostre circolari n. 5 del 14.01.2010, n. 8 del 18.01.2010 e n. 14 del 16.02.2010

2 L'importo è aumentato a Euro 50.000 a favore delle “start up” innovative di cui all'art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall'art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015

3 Professionisti, CAF imprese, oppure per le società di capitali dal revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-bis CC

4 Nostra circolare n. 22 del 20.02.2015

5 Art. 13 del DL n. 175/2014 – punto 3

6 L'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30.12.2014 ha fornito diversi chiarimenti in merito

7 Art. 2, c. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 31.05.1999

- per le società di capitali e gli altri enti cui si applica la normativa IRES, assoggettati al controllo contabile⁸, dal soggetto che esercita il controllo contabile;
- per i Comuni, dal revisore⁹ del Comune¹⁰.

Consigliamo ai Comuni di raccogliere il consenso del revisore ad apporre il visto di conformità, facendosi sottoscrivere il modello della dichiarazione annuale IVA in cui è contenuto il visto di conformità, prima dell'invio telematico della stessa.

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale		
	1	Cod.Fisc. del revisore	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	

2 Controllo formale del credito annuale IVA

Il controllo riguarda la regolare tenuta e conservazione dei registri IVA, la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione IVA con la contabilità e la corrispondenza della contabilità con le rispettive fatture.

3 Termine

I clienti che intendono compensare nel modello F24 il credito annuale IVA per un importo superiore ad euro 15.000,00 con altre imposte o con contributi previdenziali, devono ottenere il visto di conformità. Poiché tali compensazioni possono essere fatte dal giorno 16 del mese successivo a quello dell'invio telematico della dichiarazione annuale IVA, si rende necessaria una preventiva pianificazione dei termini. Infatti prima della compensazione deve essere predisposta la dichiarazione annuale IVA e devono inoltre essere stati effettuati i controlli formali sopra precisati.

Qualora si intendesse incaricare il nostro studio per il rilascio del visto di conformità, in presenza di un credito annuale IVA di importo superiore ad euro 15.000,00, da utilizzare in compensazione nel modello F24 con altre imposte, avvisiamo che deve pervenirci espressa richiesta scritta.

4 Documentazione

Al fine di poter effettuare i necessari controlli per il rilascio del visto di conformità, ci deve pervenire tempestivamente la seguente documentazione in formato elettronico (PDF, tiff o formato analogo):

- riepilogo annuale dei registri IVA suddiviso per aliquote e codici IVA
- liquidazioni IVA mensili o trimestrali
- dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, con relativa ricevuta di presentazione, qualora la dichiarazione non sia stata predisposta dal nostro studio
- modelli F24 con l'utilizzo del credito IVA (periodo di riferimento 2014, codice tributo 6099), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali (periodo di riferimento 2015, codici tributo 6036, 6037 e 6038), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 relativi ai versamenti periodici dell'IVA, compreso il versamento dell'acconto, oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- istanze di rimborso IVA trimestrali, mod. IVA TR (anno di riferimento 2015)

⁸ Art. 2409-bis CC

⁹ Art. 234 D.Lgs. 267/2000

¹⁰ Vedasi nostra circolare n. 67 del 21.09.2010

- fatture in entrata con IVA esposta per un importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno (importo del rigo VF57 della dichiarazione annuale IVA), nonché una lista di queste fatture.
- stampa definitiva dei registri IVA relativi al 2015 (acquisti, vendite, corrispettivi, registri riepilogativi IVA)
- registri IVA acquisti relativi al 2015 in formato MS excel (xls) oppure OO calc (ods) senza righe e colonne vuote
- stampa dei codici attività dichiarati ("altre attività" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del legale rappresentante della società o dell'ente ("rappresentanti" nel cassetto fiscale ovvero fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del depositario delle scritture contabili ("depositari" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa dalla contabilità in partita doppia delle schede contabili del conto utilizzato per le compensazioni IVA ed eventuali altri conti utilizzati in ambito IVA

Qualora la dichiarazione annuale IVA non venga predisposta dal nostro studio, abbiamo inoltre bisogno della seguente documentazione:

- versione definitiva della dichiarazione annuale IVA mod. IVA/2016 presentata in forma autonoma
- la "check-list" per il visto di conformità compilata (da richiedere in Studio)

Il certificatore conserva la documentazione con la relativa check-list esclusivamente in forma elettronica (in formato PDF).

Ovviamente tutta la documentazione sopra elencata non deve essere nuovamente predisposta e consegnataci, qualora sia già a disposizione presso il nostro studio.

5 Predisposizione ed invio della dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere predisposta ed inviata telematicamente dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità.

Qualora la dichiarazione annuale IVA non sia stata predisposta dal nostro studio, ma il nostro studio debba rilasciare il visto di conformità, dobbiamo ricevere il file della dichiarazione in uno dei seguenti formati:

5.1 Formato Profis

Importeremo la dichiarazione annuale IVA nel nostro software, rilasceremo il visto di conformità ed invieremo la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate tramite il canale entratel.

5.2 Formato Entratel

Invieremo il file della dichiarazione tramite il canale Entratel. Nel file deve essere inserito il codice fiscale del nostro studio, quale intermediario abilitato che provvede all'invio della dichiarazione ed il codice fiscale del soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità.

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista SNDSFN59D22A952N	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 Stefan Sandrini

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	01445870213			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	2			
	Ricezione avviso telematico				
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler, Maurizio Sandrini, Ron Engel